



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°53 del 27 Luglio 2005

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI - APPROVAZIONE.=

L'anno **DUEMILACINQUE** e questo giorno **VENTISETTE** del mese di **LUGLIO** alle ore **21,15** nella Sala Consiliare, dietro invito diramato dal Sindaco in data 22/07/2005 Prot. n° 11003 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e straordinaria di prima convocazione.

Dei seguenti Consiglieri:

1	TURINI David	8	CAVALLINI Massimo	15	VENUTA Vincenzo
2	LUSCHI Andrea	9	ROSSI Rosanna	16	LUCCHESI Maurizio
3	MALACARNE Sabrina	10	FARAONI Stefano	17	DEL GRANDE Manuela
4	CAROTI Enzo	11	BOTTI Roberta	18	TANTUSSI Alessandro
5	PARRELLA Ilaria	12	FELICI Marco	19	MAZZANTI Carlo
6	BERNARDINI Giacomo	13	DI RITA Antonio	20	MELANI Silvano
7	MAZZINGHI Enrico	14	MASSETANI Elisabetta	21	PUPILLI Alberto

risultano assenti quelli contrassegnati ai numeri: **2, 5, 10 e 17.=**

Presiede il Sindaco David Turini, partecipa il Segretario Generale Dott.ssa RITA Ciardelli, incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione della pratica di cui all'oggetto, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto in originale.

IL PRESIDENTE
(Dottor David Turini)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Rita Ciardelli)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Santa Maria a Monte

dal 04 AGO. 2005, al 10 AGO. 2005

Santa Maria a Monte 04 AGO. 2005,

Albo n°

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Rita Ciardelli)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito del termine decorso di gg.10 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni o reclami, ai sensi dell'art.134, comma 3°, del D. Lgs n°267 del 18/08/2000.

ESECUTIVA DAL 11 AGO. 2005

Santa Maria a Monte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Rita Ciardelli)



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO D'ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI. APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della relazione dell'assessore Bernardini riportata agli atti del Consiglio Comunale;

PREMESSO

CHE con deliberazione di Giunta Municipale n° 463 del 1985 il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri veniva assunto in gestione diretta dal Comune.

CHE nella detta deliberazione veniva regolamentato il servizio di illuminazione votiva, determinando i costi di allaccio, consumo annuale, condizioni varie ecc.

RITENUTO di approvare un nuovo Regolamento per lo svolgimento del Servizio d'illuminazione votiva in sostituzione del precedente approvato con la suddetta deliberazione.

CONSIDERATO che tale nuova approvazione si rende necessaria al fine di apportare variazioni sostanziali al precedente regolamento, tra cui la possibilità di effettuare contratti pluriennali.

VISTO che il Regolamento in esame è stato esaminato dalla Commissione Bilancio.

VISTO il nuovo Regolamento per lo svolgimento del Servizio d'illuminazione votiva nei cimiteri comunali e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione.

VISTE le seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

1. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267;
2. D.P.R. 285/1990 e s.m.i.
3. Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione C.C. 42 del 1994;

VISTO il parere, allegato all'originale, di regolarità tecnica reso, ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs 267/2000, dal Responsabile del Settore 3, che così si esprime "Parere Favorevole";

DATO ATTO che non comportando il presente atto né impegno di spesa né diminuzione di entrata, non è necessario il parere di regolarità contabile;

CON il seguente esito della votazione:

consiglieri presenti: 17;

Consiglieri Votanti: 17;

Voti favorevoli: 17;

Voti contrari: 0.

DELIBERA

APPROVARE la narrativa che precede quale parte sostanziale del presente atto;

APPROVARE il nuovo Regolamento del servizio d'illuminazione votiva nei cimiteri comunali, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale.

DARE ATTO che il nuovo Regolamento disciplina compiutamente la materia, pertanto dalla data di esecutività dello stesso è abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione C.C. n°463 del 1985.

CONFERMARE la gestione diretta del servizio di illuminazione votiva da parte del Comune di Santa Maria a Monte, come già disposto nella Deliberazione G.M. 463/1985.

TRASMETTERE al Messo Comunale il presente atto per l'affissione all'albo ai sensi dell'art.124 comma 1, del "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.Lgs. n°267/2000;

DARE ATTO che, ai sensi dell'Art.7 del D.P.R. 554/99 e della L.241/90, il Responsabile del presente Procedimento è l'Arch. Simona Paperini dell'U.T.C.

ASME con del 27/07/05



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI.

Art. 1 PRINCIPI GENERALI.....	1
Art. 2 ONERI ECONOMICI.....	1
Art. 3 MODALITA' DI PAGAMENTO.....	2
Art. 4 MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE.....	2
Art. 5 DIVIETI.....	2
Art. 6 ALLACCI NON AUTORIZZATI.....	2
Art. 7 ALLACCIO DELLE LAMPADE.....	2
Art. 8 VARIAZIONI NELL'UTENZA.....	3
Art. 9 DURATA del CONTRATTO.....	3
Art. 10 ENTRATA IN VIGORE.....	3
Art. 11 NORME FINALI.....	3
Art. 12 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI.....	3

Art. 1 PRINCIPI GENERALI

Il servizio di illuminazione cimiteriale consiste nella gestione da parte del Comune di Santa Maria a Monte degli impianti di illuminazione votiva presenti nei cimiteri comunali con la fornitura delle lampade votive, dell'energia elettrica e degli impianti per il funzionamento delle stesse. I portalampade, globi, lampadari ecc. sono forniti a cura e spese dell'utente. L'impianto consisterà del solo attacco di deviazione della rete principale, con relativa installazione della lampada votiva. Le lampade votive hanno un voltaggio di 24 o 45 Volt.
Il contratto per l'allacciamento della lampada votiva è stipulato fra l'Amministrazione Comunale ed il richiedente a cui competono le spese di seguito descritte.

Art. 2 ONERI ECONOMICI

L'onere economico che il richiedente dovrà corrispondere per ogni singolo punto luce risulta dal seguente prospetto:

	oggetto
DIRITTI DI ALLACCIO	Da pagarsi una volta sola alla stipula del contratto
CONTRATTO ANNUALE	CANONE ANNUALE (nella misura stabilita con apposita deliberazione) per il consumo di energia elettrica, da pagarsi per ogni anno solare per tutta la durata del contratto. N.B. l'ammontare del solo primo bollettino è calcolato in base ai giorni decorrenti dal giorno del contratto fino alla fine dell'anno corrente. Il primo bollettino deve essere pagato entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto.

CONTRATTO PLURIENNALE

(solo per loculi, cappelle e tombe privilegiate e loculi ossari)

CANONE COMPLESSIVO per il consumo di energia elettrica da pagarsi in unica soluzione alla stipula del contratto della lampada.

Tale canone complessivo si ottiene dividendo il canone annuale per 12 e moltiplicandolo per un numero di mesi decorrenti dal mese successivo (compreso) a quello di stipula del contratto pluriennale della lampada fino al mese antecedente (compreso) a quello di scadenza della concessione cimiteriale del loculo, cappella ecc., regolata, tale concessione, dal D.P.R. 285/1990 e dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria.

Tutte le spese contrattuali e consequenziali sono a carico del richiedente.

Le condizioni di pagamento di cui sopra (relative al contratto pluriennale) possono essere applicate anche a contratti stipulati antecedentemente all'adozione del presente regolamento previa stipula di nuovo contratto.

Il concessionario può, in qualsiasi momento, richiedere la modifica della modalità di pagamento del canone da annuale a pluriennale previa stipula di nuovo contratto.

Art. 3 MODALITA' DI PAGAMENTO

I canoni e i diritti di allaccio sopra menzionati sono pagati a mezzo bollettino postale. Sarà cura dell'amministrazione far recapitare apposito bollettino postale precompilato per la corresponsione del canone annuale.

Art. 4 MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE

In caso di mancato pagamento del canone annuale entro la scadenza stabilita l'Ufficio comunica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al titolare del contratto di **provvedere al pagamento del canone annuale anzidetto entro 1 mese dalla data del protocollo della comunicazione**. In mancanza si provvede a staccare il punto luce senza ulteriore avviso, fatta salva l'attivazione delle procedure per il recupero delle somme dovute.

Art. 5 DIVIETI

E' vietato al richiedente, sotto pena di risoluzione del contratto, di eseguire, in proprio o per mezzo di persone non autorizzate dall'Amministrazione Comunale, qualsiasi riparazione, sostituzione, ampliamento o qualsiasi altra manomissione dell'impianto elettrico.

Art. 6 ALLACCI NON AUTORIZZATI

Qualora venga individuato un allaccio effettuato senza stipula di contratto con relativo pagamento degli oneri previsti, l'ufficio provvederà immediatamente all'interruzione del servizio. Sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di un numero di canoni annuali pari alla durata della permanenza della salma nella tomba, con un massimo di cinque annualità. La regolarizzazione della posizione avviene con la stipula del contratto di allaccio e il pagamento delle relative spese.

Art. 7 ALLACCIO DELLE LAMPADE

Una volta redatto il contratto, l'allacciamento della lampada votiva viene effettuato dal personale dipendente dell'Amministrazione Comunale o da altro personale incaricato. La sostituzione delle lampade non funzionanti sarà effettuata dal personale dipendente dell'Amministrazione Comunale o da altro personale incaricato.

Art. 8 VARIAZIONI NELL'UTENZA

Gli utenti devono comunicare prontamente:

1. ogni variazione di indirizzo dichiarato nel contratto;
2. eventuali esumazioni, estumulazioni o trasferimenti salme che comportino la cessazione dell'utenza della lampada votiva.

3. Possono altresì richiedere la modifica del nominativo del richiedente del bollettino per il pagamento del canone annuale.
 4. Chiunque effettui pagamenti per bollettini intestati a persone decedute è tenuto presentarsi presso l'Ufficio Ambiente per regolarizzare l'intestazione del contratto stesso.
- Le suddette variazioni dovranno essere comunicate all'Ufficio Ambiente mediante:
- a) nota scritta e firmata presentata al protocollo o inviata via posta;

Art. 9 DURATA del CONTRATTO

Vi sono 2 tipi di contratto di lampada votiva:

CONTRATTO ANNUALE	Questo contratto ha la durata pari all'anno solare (dal 01 gennaio al 31 dicembre), e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno fino a disdetta del richiedente. Tale disdetta deve essere comunicata per iscritto e fatta pervenire all'ufficio protocollo entro il 31 dicembre. La disdetta ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
CONTRATTO PLURIENNALE	Questo contratto può essere stipulato solo nel caso in cui la lampada venga posta a corredo di loculo, loculo ossario, tomba privilegiata o cappella. Ha durata pari al periodo decorrente dal mese successivo (compreso) a quello di stipula del contratto pluriennale della lampada fino al mese antecedente (compreso) a quello di scadenza della concessione cimiteriale del loculo, ossario, tomba privilegiata o cappella. E' escluso il rinnovo tacito.

Sul contratto è apposto un bollo nella misura pro-tempore vigente.

Art. 10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Art. 11 NORME FINALI

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice Civile. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono ad esso assoggettati.

Il Comune si riserva il diritto di modificare il presente regolamento quando lo ritenga opportuno. Alla scadenza del contratto della lampada votiva gli impianti elettrici e tutto quanto a questi inerenti rimarranno di proprietà dell'Amministrazione comunale.

Art. 12 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia, pertanto dalla data di esecutività dello stesso è abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione C.C. n°463 del 1985.